

In Jesi, il giorno 11 dicembre 2013

tra


Banca Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

e

le OO.SS.: DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL

PREMESSO CHE:

- a) di recente il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca di Italia, con decreto del 15 ottobre 2013 ha disposto il Commissariamento Straordinario della Banca;
- b) per gli effetti indotti dalla legge n. 92 del 2012 -nota come Riforma Fornero- a prescindere dal percorso di adeguamento alle nuove regole del Fondo le situazioni in essere a tutto il 31 dicembre 2013 continueranno, anche dopo tale scadenza, ad essere disciplinate dall'attuale regolamento che si basa sul D.M. 158/2000 e successive modifiche di disciplina del Fondo di Solidarietà del settore del credito. Il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà ad unanimità, sia quindi per la parte datoriale che per quella sindacale, ha di recente confermato che in ogni caso gli accordi aziendali definiti entro il termine finale del 31 dicembre 2013 produrranno tutti gli effetti convenuti e potranno continuare a fruire della vigenza applicativa del Fondo oggi in vigore, quindi anche per le conseguenze applicative che si determineranno successivamente a tale data;
- c) le Parti, nella prospettiva dell'imminenza di ulteriori momenti di efficientamento di complesso correlati a processi di riorganizzazione e di ristrutturazione si sono conseguentemente incontrate nella prospettiva di prevenire eventuali future eccedenze di personale indotte dai relativi processi, attraverso appropriate iniziative da adottare comunque nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto vigenti, condividendo da subito che la riduzione strutturale del costo del lavoro conseguente a quanto previsto dal presente accordo sarà comunque computata dall'Azienda in occasione del processo complessivo che ne potrebbe conseguire;
- d) le Parti, pertanto, al fine di prevenire per quanto possibile almeno parte delle eventuali tensioni occupazionali derivanti dalle iniziative di cui sopra, pur nelle more della definizione dei relativi piani e programmi di riorganizzazione di carattere industriale -nell'ambito dei quali le eventuali eccedenze saranno individuate, e fatte oggetto di specifico confronto ai sensi delle normative vigenti in materia- hanno condiviso l'intento di attivare il Fondo di Solidarietà del settore del credito complessivamente regolato dai D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006, coordinati con le modifiche del DM 26 aprile 2010 e del DM 3 agosto 2012 ancorchè in forma esclusivamente volontaria;
- e) in coerenza e a complemento di quanto precede, in attesa di affrontare più compiutamente la situazione per come verrà a determinarsi in conseguenza dei richiamati piani e programmi di riorganizzazione di carattere industriale, le Parti convengono di valutare



l'adozione di specifiche iniziative nei riguardi, in particolare, dei dipendenti che, risultando in possesso dei requisiti per avere diritto immediato alla pensione, intenderanno risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro per fruire altresì di incentivazione all'esodo;





- f) ai fini di tutto quanto sopra rappresentato le Parti medesime, dopo essersi date atto di aver esperito le condizioni preliminari previste dalle disposizioni di legge e di contratto, hanno stabilito principi e criteri atti a regolare in via generale modalità e condizioni per il ricorso e/o l'impiego del citato Fondo di Solidarietà.

In considerazione di tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2) la Banca dichiara che il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma I, lett. b), del D.M. n. 158 del 2000 -così come successivamente modificato ed integrato- avverrà esclusivamente su base volontaria secondo le modalità e le condizioni indicate nel presente accordo; la Banca si impegna ad accogliere le adesioni di cui al punto 3) che segue fino ad un massimo complessivo di 360 dipendenti di ogni ordine e grado -compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili- in possesso dei requisiti per accedere al Fondo di Solidarietà entro e non oltre il 30 giugno 2015 -secondo quanto stabilito dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il D.M. 3 agosto 2012- e maturare il diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'A.G.O. non oltre la data ultima del 1° luglio 2020;
- 3) Nel delineato contesto, ai sensi dell'art. 1336 c.c., ciascun lavoratore di cui all'articolo che precede potrà accettare -compilando l'apposito modulo di adesione che verrà reso disponibile dall'Azienda, da far pervenire al Servizio Amministrazione Risorse Umane entro e non oltre il 30 aprile 2014 l'"offerta al pubblico" formulata dalla Banca per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile -senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti- il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Banca all'interessato e comunque, in via automatica, entro e non oltre la data ultima del 30 giugno 2015 per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo. Come sopra precisato è infatti in facoltà della Banca di anticipare -rispetto alla data ultima del 30 giugno 2015- il termine di risoluzione consensuale e di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 30 giugno 2014, od ancora del 31 dicembre 2014, per coloro i quali a tali date risultano già in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, la Banca resta impegnata a far pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta, almeno quindici giorni prima della data finale di cessazione del rapporto di lavoro.

Dichiarazioni dell'Azienda:

- a) l'Azienda, in ragione dell'accesso degli interessati al Fondo di Solidarietà, accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dal personale a "part-time" a decorrere dal mese precedente a quello della risoluzione e della cessazione del rapporto di lavoro;
- b) la Società conferma che la risoluzione del rapporto di lavoro verrà assunta nei confronti dell'interessato -per consentirgli di accedere al Fondo di Solidarietà dal primo giorno del



mese successivo a quello della risoluzione- solo dopo aver esperito positivamente la verifica dell'effettivo possesso da parte del dipendente dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere al Fondo medesimo. Il possesso dei requisiti per accedere al Fondo costituisce infatti la condizione di validità della risoluzione del rapporto di lavoro. Ne consegue, a corollario, che, ove prima della risoluzione e della relativa cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'ante scritto punto 3), dovessero intervenire modifiche legislative e comunque normative immediatamente operative e tali da far perdere il possesso dei requisiti all'interessato per accedere al Fondo, il rapporto di lavoro tra lo stesso e la Società, ai sensi dello stesso punto 3), non potrà essere validamente risolto;

4) al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa aziendale di assistenza sanitaria integrativa, il mantenimento dell'iscrizione dell'assicurazione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O., alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio. A tale riguardo le Parti, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, si impegnano fin d'ora per far assumere alla Cassa Sanitaria i provvedimenti conseguenti.

5) al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà altresì riconosciuto un importo complessivo da liquidare, in base all'opzione esercitata dall'interessato su modulo conforme a quello che verrà diramato dall'Azienda, o a titolo di incentivazione all'esodo o da versare al Fondo Pensioni Banca delle Marche sotto forma di apporto straordinario. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo) all'aliquota ordinaria del contributo aziendale mensile di cui all'ordinamento vigente del Fondo di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione mensile ordinaria di spettanza, moltiplicato per il numero dei mesi previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito;

6) al personale di cui ai punti che precedono continueranno ad essere applicate le condizioni bancarie e creditizie agevolate, tempo per tempo in essere, a favore del personale in servizio;

7) Al personale che farà pervenire alla Società la adesione all'offerta al pubblico di cui al precedente punto 3) nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data ultima del 28 febbraio 2014 sarà riconosciuto il "premio di tempestività", corrispondente all'importo onnicomprensivo lordo pari ad una mensilità della Retribuzione Annuale Lorda in atto, da erogarsi, in base all'opzione esercitata dall'interessato su modulo conforme che verrà diramato dall'Azienda, o a titolo di incentivazione all'esodo o da versare al Fondo Pensioni Banca delle Marche sotto forma di apporto straordinario;

8) a favore del personale che accederà al Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà riconosciuto, oltre a quanto previsto a quanto sub 7), un importo onnicomprensivo lordo pari a:

- una mensilità della Retribuzione Annuale Lorda in atto, nel caso la permanenza al Fondo debba risultare per un periodo non superiore a 30 mesi;
- due mensilità della Retribuzione Annuale Lorda in atto, nel caso la permanenza al Fondo debba risultare per un periodo compreso tra 31 mesi e 60 mesi;

da liquidare, in base all'opzione esercitata dall'interessato su modulo conforme a quello che sarà diramato dall'Azienda, o a titolo di incentivazione all'esodo o da versare al Fondo Pensioni Banca delle Marche sotto forma di apporto straordinario.

Al personale femminile che intenderà fruire della cd "opzione donna", cioè accederà al Fondo e vi permarrà sino a fruire della pensione calcolata con il metodo/sistema contributivo sarà riconosciuto, in sostituzione di quanto indicato agli alinea che precedono e fermo quanto previsto al sub 7), un importo onnicomprensivo lordo pari alla Retribuzione Annuale Lorda in atto, da erogarsi quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti;

#### Chiarimento a verbale




Si precisa che per Retribuzione Annuale Lorda -RAL- si intende e si considera la somma delle voci retributive fisse corrisposte in via continuativa, sia con periodicità mensile che annuale e con l'esclusione, quindi, di qualsiasi altra voce retributiva non ricorrente, ovvero erogata a titolo di indennità e rimborso spese, premio incentivante, premio aziendale, "una tantum" e liberalità.

9) In presenza di modifiche normative, anche di carattere legale, che determinino variazioni nei requisiti di accesso al trattamento pensionistico da parte dell'A.G.O. attraverso il Fondo di Solidarietà le Parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi e per individuare adeguate soluzioni.

10) il personale che, avendo maturato, o maturi, entro il 30 giugno 2014 i requisiti per avere immediato diritto alla pensione, intenderà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro dovrà far pervenire all'Azienda la propria proposta irrevocabile di risolvere il rapporto di lavoro su modulo conforme a quello che sarà diramato dall'Azienda.

Al predetto personale verrà riconosciuto, in via straordinaria, un importo onnicomprensivo lordo corrispondente alla Retribuzione Annuale Lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto, da erogarsi quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti.

11) l'Azienda porterà a conoscenza delle OO.SS. in due appositi incontri da tenersi il primo a metà marzo p.v. ed il successivo che si terrà entro la prima metà del mese di maggio, lo stato di attuazione del presente accordo. All'esito del processo ricognitivo di cui alla dichiarazione in calce al presente accordo la Società comunicherà alle OO.SS., nel corso di apposito incontro che la Società stessa avrà cura di convocare appositamente, le risultanze complessive acquisite tramite i modelli ECOCERT, per



verificare congiuntamente l'ampiezza reale del "bacino" dei soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al Fondo.

LE OO.SS.

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UILCA/UII

I COMMISSARI STRAORDINARI

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are five signatures corresponding to the trade unions listed: DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, and UILCA/UII. On the right, there are two signatures corresponding to the 'I COMMISSARI STRAORDINARI'.

Dichiarazione dei Commissari Straordinari

a far data dal 1° gennaio 2014 ed entro e non oltre il 15 febbraio 2014 tutto il Personale nato fino a tutto il 31 dicembre 1960 dovrà far pervenire al Servizio Amministrazione Risorse Umane, copia dell'ECOCERT ovvero la delega, tramite i moduli, che verranno diramati dall'Azienda, debitamente compilati e sottoscritti. In caso di mancato riscontro da parte dell'interessato nei termini suddetti ovvero di segnalazioni dello stesso non conformi ai dati reali, potranno essere avviate dalla Società nei confronti del soggetto responsabile le procedure del caso per l'adozione dei provvedimenti adeguati.

I COMMISSARI STRAORDINARI

The image shows two handwritten signatures in black ink, corresponding to the 'I COMMISSARI STRAORDINARI' mentioned in the text above.

